CAMERA DEI DEPUTATI N. 1867

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(FOSCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LA MALFA)

—

Aumenti degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia

Presentato il 9 luglio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il presente disegno di legge è inteso a restituire all'istituto degli assegni familiari l'originaria funzione di perequazione salariale tra lavoratori a differente carico familiare.

È noto, infatti, che gli assegni familiari il cui importo risale a quello fissato nel 1975 dalla legge 26 maggio 1975, n. 161, hanno subito negli ultimi anni un grave deterioramento sia in termini assoluti per effetto del processo inflattivo sia per la loro riduzione in valore relativo in rapporto alle retribuzioni attuali.

Appare, pertanto, improcrastinabile conferire a tali prestazioni, mediante una congrua rivalutazione, la funzione sia di elemento correttivo ed integrativo della retribuzione destinato a garantire un minimo vitale ai nuclei familiari più deboli, sia di fattore redistributivo dei redditi a favore delle classi sociali soprattutto delle zone geografiche depresse e con maggiore sviluppo demografico.

Gli aumenti proposti non devono essere riguardati, peraltro, come provvedimento a se stante ma come punto di inizio di una

generale riforma dell'istituto che, inquadrato nel più ampio disegno della riforma del sistema previdenziale, dovrà condurre alla piena attuazione del precetto dell'articolo 36 della costituzione. In attesa della più ampia opera di riforma è apparso necessario, d'intesa con le forze sindacali, provvedere all'immediata rivalutazione degli assegni familiari dovuti per il coniuge e per i figli raddopiandone l'importo entro il 1980; ed egualmente per le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale statale ed ai dipendenti degli enti pubblici.

Più precisamente, le attuali misure sono aumentate del 50 per cento del loro ammontare a decorrere dal 1 luglio 1980 e raddoppiate dal 1 ottobre 1980.

Alla copertura dei maggiori oneri conseguenti agli aumenti predetti si farà fronte con le maggiori entrate contributive conseguenti ad un diverso andamento della massa salariale imponibile (scatti della scala mobile, rinnovi dei contratti aziendali, incremento dell'occupazione) ed al recupero di evasioni contributive in conseguenza della riscossione unificata per i contribulti INPS-INAM e per gli effetti indiretti del condono previsto dalla legge n. 33 del 1980.

Per quanto concerne le implicazioni di carattere finanziario relativamente all'aumento degli assegni familiari per i coltivatori diretti, si fa presente che il concorso dello Stato, stanziato annualmente nella misura di lire 80 miliardi, come stabilito dalla citata legge del 1975, si è rilevato superiore alle effettive necessità di gestione e, pertanto, non occorre integrare tale stanziamento.

Agli oneri conseguenti agli aumenti delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale del settore pubblico si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 concernente « Oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'articolo 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono così modificate:

Tabella A:

1) per ciascun figlio lire 3.420 settimanali;

2) per il coniuge lire 3.420 settimanali;

Tabelle B e C:

1) per ciascun figlio lire 14.820 mensili;

2) per il coniuge lire 14.820 mensili.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° ottobre 1980. le

misure di cui al comma precedente sono così modificate:

Tabella A:

1) per ciascun figlio lire 4.560 settimanali;

2) per il coniuge lire 4.560 settimanali.

Tabelle B e C:

1) per ciascun figlio lire 19.760 mensili;

2) per il coniuge lire 19.760 mensili.

ART. 2.

L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico è elevato:

1) a lire 11.875 mensili, a decorrere dal 1° luglio 1980;

2) a lire 15.832 mensili, a decorrere dal 1° ottobre 1980.

ART. 3.

Le misure mensili delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico spettanti al personale statale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai titolari di pensione e di assegni vitalizi ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate a lire 14.820 e a lire 19.760 con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio 1980 e dal 1° ottobre 1980.

ART. 4.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 3 si applicano ai dipendenti ed ai pensionati degli Enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. Il relativo onere è a carico dei bilanci dei rispettivi Enti e gestioni previdenziali.

ART. 5.

Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonché dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in complessive lire 950 miliardi, si provvede quanto a lire 620 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della Cassa unica per gli assegni familiari amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto anche conto dei maggiori gettiti contributivi derivanti all'Istituto medesimo dalla lievitazione del monte retributivo e, quanto a lire 330 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*